



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

UFFICIO DEL SINDACO

PEC:protocollo@pec.comune.aritzo.nu.it

PROTOCOLLO N. 2674 del 15 maggio 2023

ORDINANZA N. 24 DEL 15/05/2023

OGGETTO: PRESCRIZIONI DA RISPETTARE PER L'ESECUZIONE DI SFALCIO, PULITURA E TAGLIO ERBA, MANUTENZIONE E PULIZIA TERRENI INCOLTI ED AREE NON EDIFICATE DEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI ARITZO.

IL SINDACO

VISTE le esperienze degli anni scorsi e dei gravi problemi verificatisi con l'approssimarsi della stagione estiva a causa del proliferare dei parassiti e degli insetti nocivi;

CONSIDERATO che la presenza di stoppie, fieno, erbacce e materiale secco di qualsiasi natura può causare gravi problemi di ordine sanitario, per la presenza di insetti, ma soprattutto gravi pericoli di incendio nei periodi a rischio, e che, quindi, al fine di limitare la lotta chimica agli stessi si ritiene fondamentale ed indispensabile un'azione di prevenzione da parte dei Comuni;

ACCERTATO che attualmente persistono nel centro abitato diverse aree libere inedificate nelle quali sono presenti erbacce e/o rifiuti di ogni genere e che, tali aree, unitamente all'andamento stagionale, costituiscono habitat ideale per la proliferazione di roditori ed insetti, nonché per la loro rapida diffusione;

RAVVISATA la necessità di dover ordinare alla generalità dei proprietari, affittuari e detentori a qualsiasi titolo di terreni, cortili, lotti, giardini e simili, sia nell'abitato che in periferia, una radicale pulizia dalle stoppie, fieno, erbacce, sterpaglie, rovi, materiale secco di qualsiasi natura e altri materiali infiammabili, nonché la potatura di siepi, rampicanti, rami e simili, aggettanti sulle pubbliche vie, piazze, giardini, cortili e simili ed il loro conferimento nel rispetto della normativa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati;

RITENUTO opportuno adottare apposita ordinanza a tutela della salute, dell'igiene pubblica e del decoro dell'abitato, nonché della pubblica incolumità;

SENTITO il parere del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale e di Polizia Locale;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Testo Unico delle Leggi Sanitarie;

VISTA la legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353/2000

VISTO il Codice della Strada;

VISTO l'art. 7 del codice della strada D.Lg n° 285 del 30 04.1992 e s.m.i.;

VISTO il regolamento di esecuzione del codice della strada approvato con D.P.R. N° 495 del 16 12.1992;

VISTO l'art. 50 e l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

1. **DI RICHIAMARE** le premesse, che debbono quindi intendersi ivi integralmente trascritte, quali parti integranti del presente dispositivo.

2. **CHE** entro il giorno 1° GIUGNO 2023, salvo proroga, siano puntualmente eseguite le seguenti prescrizioni:

- (A) -

1) I proprietari ed i conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti a ripulire da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima;

2) Tutti i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui punto n.1, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 5 metri;

3) I proprietari o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati e comunque nei lati prospicienti la viabilità;

4) I proprietari o i conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate devono realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia arata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;

5) Analogamente anche i proprietari e/o gli affittuari di terreni siti nelle aree urbane periferiche, devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui n.1, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri;

L'inadempienza sarà punita con una sanzione amministrativa indicata nell'articolo 26 Allegato alla Delibera G.R. N. 17/53 del 04/05/2023.

- (B) -

- I proprietari, gli affittuari, i conduttori e/o chiunque abbia disponibilità - a qualsiasi titolo - di terreni, cortili o spiazzi all'interno del centro abitato, sono tenuti a ripulirli da rovi, sterpaglie,

materiale secco di qualsiasi natura, infiammabile, che potenzialmente può innescare o propagare il fuoco, nonché da ogni altro materiale di qualsiasi natura che potenzialmente può favorire il proliferare di insetti e altri animali nocivi;

- I proprietari di stabili siti nell'abitato che si trovino in stato di abbandono, debbono provvedere alla pulizia e sgombero degli stessi da eventuali rifiuti e, qualora ricorra il caso, ad interventi di disinfestazione e derattizzazione ed all'apposizione di paletti e rete metallica nelle aree sprovviste di recinzione perimetrale, previa osservanza delle norme urbanistiche - edilizie, al fine di evitare l'abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti di ogni genere nel suolo;

- È vietato il ricovero, la sosta ed il pascolo del bestiame (bovini, equini, suini, caprini e animali da cortile) nel centro abitato e nelle aree urbane periferiche, nonché tenere all'interno del perimetro urbano accumuli di letame o di altre immondizie (materiali ferrosi, materiale infiammabile di qualsiasi natura, ecc.).

L'inadempienza sarà punita con una sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00 (articolo 7-bis del D.LGS 267/2000).

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico è incaricato di procedere, con personale comunale debitamente addetto, alla pulizia e cura dei terreni pubblici siti nell'abitato (giardini, piazze, strade ecc.), che dovranno essere ripuliti dalle erbacce, sterpaglie e rifiuti in genere.

CHE la presente Ordinanza sia portata a conoscenza del pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Aritzo e che venga trasmessa ai soggetti interessati.

AVVERTE

CHE non verrà dato ulteriore avviso ai trasgressori ed alla scadenza sopra indicata questa Amministrazione Comunale si farà carico dei lavori di pulizia, con successivo addebito

delle spese alle persone interessate, oltre alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

CHE nei confronti degli eventuali trasgressori si procederà ai sensi delle vigenti norme.

CHE Il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., è incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza.

Si avverte, altresì, che ai sensi dell'art. 3 quarto comma della legge 241/1990, avverso la presente Ordinanza, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Sardegna competente ai sensi della Legge 104/2010 entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. n° 1199/1971).
Dalla Residenza Municipale, 15 maggio 2023

Il Sindaco
(Paolo Fontana)